



ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONFINDUSTRIA ALBERGHI

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico

(AS 2505)

Senato della Repubblica

Commissione V^a Bilancio

Un'osservazione in primis. Molto bene l'accelerazione verso la riapertura e i buoni risultati della campagna vaccinale, ma in questa sede non dobbiamo fare l'errore di pensare che le aziende del turismo siano uscite dalla crisi. Resta infatti una ferita profonda nei bilanci delle imprese tanto più rilevante in quelle più vocate al turismo internazionale che in un quadro già disastroso hanno pagato e continuano a pagare il prezzo più caro della crisi.

Lo evidenziano i dati diffusi da ISTAT sul movimento turistico in Italia nei primi nove mesi del 2021 che vedono le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi ben al di sotto dei livelli del 2019 (-38,4%). Il report ISTAT evidenzia un quadro già difficile, ma da una lettura analitica per singoli segmenti di mercato, è evidente che ci sono alcune aree nelle quali i dati sono ben più gravi della media nazionale, ci riferiamo in particolare alle città d'arte che più di altri hanno pagato la drammatica assenza del turismo internazionale.

Dobbiamo considerare che la "ripresina" vissuta durante l'estate si è poi bruscamente interrotta a partire da ottobre e il blocco delle attività provocato dalla pandemia sta colpendo indistintamente l'attività di grandi, medie e piccole imprese.

Per questo è necessario vengano individuati ancora ulteriori supporti per un settore che sta vivendo da molto tempo una profonda crisi e che vede a rischio la sua stessa sopravvivenza.

Un quadro drammatico che ha bisogno di trovare risposte organiche e robuste, capaci di guardare anche ai prossimi anni per sostenere un patrimonio di imprenditoria italiana che altrimenti rischia di scomparire.

Nel merito del provvedimento, riteniamo opportuno sottolineare alcuni punti principali.

ART. 4 - ESONERO CONTRIBUTIVO

L'articolo 4 del provvedimento, al comma 1, incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 la dotazione del **Fondo Unico Nazionale Turismo**, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 e al comma 2 ripropone l'esonero contributivo sulle assunzioni a termine o stagionali effettuate dal 1° gennaio e fino al 31 marzo da datori di lavoro operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, a suo tempo introdotto dal DL Agosto.

Tra le finalità del **Fondo Unico Nazionale Turismo**, il sostegno agli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale, finalità difficilmente perseguibili, considerata l'esiguità delle risorse a disposizione – dai 280 milioni originari, agli attuali 380 milioni – e lo stato di crisi in cui versano gli operatori del settore, alcuni dei quali fermi oramai da 2 anni.

Per questo seppur apprezzabile l'intento, **l'attuale previsione risulta largamente insufficiente e ne si chiede un potenziamento, quanto meno raddoppiando le risorse**

L'introduzione della decontribuzione per le assunzioni di lavoratori a termine o con contratto stagionale effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 è certamente un elemento importante per favorire la ripresa ma in assenza di modifiche urgenti, **rischia di rimanere lettera morta.**

Rispetto a quanto attualmente previsto, **abbiamo bisogno di un intervento di più ampio respiro** ovvero un **esonero contributivo** che tenga conto non solo delle **nuove assunzioni** con contratto a termine o stagionale – per le quali **sarebbe comunque opportuno estendere il benefici ai lavoratori assunti prima del 1 gennaio e ameno fino a giugno 2022** - ma che riguardi anche i lavoratori in forza **alle aziende**, richiamati dagli ammortizzatori sociali. È inoltre necessario che **tali misure siano fruibili da aziende che continuano a ricorrere agli ammortizzatori sociali.**

In un quadro come quello che stiamo vivendo, in cui la ripresa sarà necessariamente lenta e discontinua, e dipenderà anche dai tempi in cui gli altri Paesi usciranno dall'emergenza Covid, è impossibile per le imprese alberghiere abbandonare tali strumenti

Intervenire in questo senso permettendo quindi l'utilizzo della de contribuzione contemporaneamente alla cassa integrazione costituisce un valore per l'impresa e per i lavoratori che più rapidamente possono essere reintegrati nel ciclo ordinario del lavoro

ART. 5 - CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ESONERO 2022 DELL'IMU

L'articolo 5 reintroduce per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022, il bonus affitti previsto dall'art. 28 del DL Rilancio (DL 34/2020), a condizione che per ognuno di tali mesi la riduzione del fatturato o dei corrispettivi sia pari almeno al 50% rispetto all'analogo mese del 2019.

Nella fase attuale, uno degli elementi principali per permettere la continuità delle imprese turistico-alberghiere e la loro ripartenza è la sterilizzazione dei costi fissi che nel caso dell'albergo sono particolarmente onerosi per tutto quanto rimanda direttamente o indirettamente alla gestione dell'immobile: per le imprese alberghiere il costo degli affitti è una delle voci più significative del conto economico ed incide pesantemente sul fatturato.

Come più e più volte ribadito, è pertanto necessario un provvedimento che intervenga ancora sui canoni di affitto per gli immobili ad uso alberghiero e permetta di sopravvivere alle tante aziende costrette a sostenere un costo vivo su un'attività oggi sostanzialmente ferma e che comunque nei prossimi mesi potrà contare su un mercato molto parziale e comunque estremamente rallentato.

Riteniamo quindi essenziale che la misura venga riconosciuta anche per i mesi di **aprile, maggio e giugno 2022**, oltre che per il primo trimestre dell'anno.

Necessario anche un intervento in materia di IMU. **L'imposta municipale IMU** propria infatti rappresenta una delle maggiori voci di costo per le imprese del settore turistico; un costo già di per sé iniquo, visto che grava su quello che a tutti gli effetti è un bene strumentale per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Per tale motivo chiediamo di ripristinare l'esonero dal pagamento di questa annosa imposta rimasto fermo al solo primo semestre 2021. E' necessario che sia **cancellato il versamento della prima rata dell'anno corrente** e che siano apportati dei correttivi alla misura che vede riconosciuta l'agevolazione solamente nei casi in cui il soggetto gestore dell'attività e quello passivo IMU siano coincidenti.

È fondamentale che tale vincolo sia superato; un vincolo che sta penalizzando ingiustamente molte imprese e condizionando la rinegoziazione dei canoni d'affitto.

ART. 7 - INTEGRAZIONE SALARIALE E MORATORIA SUI MUTUI

Il provvedimento – disattendendo completamente le richieste del settore che subito dopo la pausa estiva aveva già ribadito la necessità della proroga della cassa Covid anche per il 2022 - ha confermato l'utilizzo degli ammortizzatori ordinari, come novellati dalla legge di Bilancio 2022 a partire dal 1° gennaio 2022, esonerando i datori di lavoro di alcuni dei settori più colpiti dalla crisi generata dalla pandemia dal pagamento del contributo addizionale per un periodo di tre mesi, fino quindi al 31 marzo 2022. Una misura che però riteniamo ancora insufficiente per la situazione di grave crisi che coinvolge il settore.

L'immediato passaggio dalla cassa Covid agli strumenti ordinari, senza la previsione di un periodo transitorio tra i due strumenti, ha evidenziato una serie di criticità che nel perdurare di una crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, rischiava di compromettere la copertura reddituale di migliaia di lavoratori del settore.

Per questo, abbiamo accolto con grande soddisfazione i due recenti interventi del Ministero del Lavoro (Circolare n.3 del 16/02/2022) e dell'Inps (Messaggio 000802 del 17/02/2022) che hanno semplificato le modalità di presentazione dell'istanza all'INPS per l'accesso all'ammortizzatore sociale riconosciuto dal FIS, in particolare di informativa e consultazione sindacale, riconoscendo l'assoluta eccezionalità del quadro attuale.

Lo stato di profonda insicurezza che vive il settore lascia però aperte molte incertezze per i prossimi mesi: le aziende saranno certamente costrette a usufruire ancora in modo continuativo degli ammortizzatori sociali - magari perché la domanda non permette di richiamare in servizio contemporaneamente l'intero organico – con il rischio che a breve si troveranno ad aver esaurito le settimane a loro disposizione.

A riguardo è necessario prevedere la copertura di tale strumento almeno fino a tutto giugno – ricordiamo infatti che le imprese con numeri ridotti di dipendenti hanno a disposizione solamente 13 settimane – sterilizzando le settimane di FIS utilizzate in questa fase di emergenza dalle imprese, per garantire la disponibilità di questo imprescindibile strumento ancora nei prossimi mesi.

Analogamente è necessario portare fino a giugno anche l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.

MORATORIA MUTUI

La variante Omicron e il caro energia di queste ultime settimane hanno inoltre aumentato l'esigenza di dover prorogare i sostegni ai finanziamenti alle imprese tramite MCC e Sace.

Il problema, in questo caso, è la cornice temporanea posta dalla Commissione europea per derogare agli aiuti di Stato, ovvero la metà dell'anno in corso. Le indiscrezioni su un possibile slittamento del framework, almeno a dicembre 2022, non possono certamente offrire idonee garanzie alle aziende.

Sarebbe pertanto auspicabile che venissero studiati anche nuovi strumenti per ampliare quelli già disponibili e assecondare l'esigenze che, dal primo lockdown di due anni fa, si sono nel frattempo diversificate per i vari tipi di aziende.

ART. 14 - COSTO ENERGIA ELETTRICA E GAS

Il prezzo del gas naturale, che fino ai primi mesi del 2021 era rimasto su livelli analoghi a quelli degli anni precedenti, si è progressivamente impennato a partire da maggio: è la commodity che mostra il rincaro maggiore. Un discorso analogo può essere fatto per il settore elettrico che ha fatto registrare una *escalation* senza precedenti dei prezzi.

Le quotazioni del gas naturale stanno registrando degli andamenti di crescita esponenziale: il prezzo della commodity in Italia è cresciuto di oltre il 671% da novembre 2020 a novembre 2021, e le quotazioni al principale hub europeo hanno superato negli ultimi giorni i 180 €/MWh. Similmente, il prezzo dell'energia elettrica continua a registrare valori record: nelle prime due settimane di dicembre ha raggiunto il picco storico di 374 €/MWh (+280% rispetto al valore di gennaio 2021; + 650% rispetto a gennaio 2020).

In questo quadro, il settore alberghiero italiano si trova a fronteggiare un aumento senza precedenti dei costi delle commodity energetiche, che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese in un momento reso drammatico da oltre due anni di pandemia.

Per questo bisogna agire ora per arginare questa emergenza nazionale, prima che sia troppo tardi.

Chiediamo per questo che il settore alberghiero sia innanzitutto **inserito nell'elenco dei settori beneficiari delle agevolazioni per caro-energia**. Il settore alberghiero è, al netto del rapporto fra la spesa energetica in bolletta e il fatturato prodotto dalle imprese, fortemente energivoro e come tale è necessario che le agevolazioni, che sono in corso di definizione da parte del Governo a tutela delle imprese che risentono in maniera particolare del caro-energia.

Oltre a ciò chiediamo che, inoltre, venga valutata la possibilità di prevedere delle **specifiche misure di supporto a questo settore per attenuare l'impatto del caro-energia**. Fra le misure immediate da adottare per contenere gli effetti del caro-energia segnaliamo:

- la riduzione dell'IVA dal 22% al 10% sui consumi di energia elettrica attraverso un provvedimento simile a quello adottato dal Governo per le fatture di somministrazione di gas naturale nell'ultimo trimestre del 2021 (art. 2, D.L. n. 130/2021);
- l'estensione del perimetro di agevolazione sugli oneri di sistema del settore elettrico per impegni superiori ai 16,5 KW di potenza (ex decreto 27/09/2021 n. 130);
- l'incremento delle agevolazioni per i settori "energivori" con riferimento alle componenti parafiscali della bolletta elettrica (D.M. 21 dicembre 2017 ex COM 200/2014/UE).

PROPOSTE EMENDATIVE

DDL di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AS 2505)

ART. 4 - ESONERO CONTRIBUTIVO -1

All'articolo 4, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’esonero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1° gennaio 2022.”

RELAZIONE

L'emendamento è teso a modificare il comma 2 dell'articolo 4, che altrimenti andrebbe a produrre effetti solo marginali per il settore visto che le Aziende che hanno in programma assunzioni entro il 31 marzo – considerando il protrarsi della crisi pandemica - saranno davvero poche.

La proposta emendativa è quindi finalizzata ad estendere la portata del beneficio anche a favore di lavoratori assunti dalle aziende prima del 31 dicembre e comunque almeno fino a giugno 2022.

DDL di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AS 2505)

ART. 4 – ESONERO CONTRIBUTIVO - 2

All'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

3. Ai datori di lavoro privati del settore alberghiero e degli stabilimenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della presente, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile

RELAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata ad incentivare la riapertura dell'attività delle imprese turistico-alberghiere e termali e favorire la ripresa dell'occupazione stagionale attraverso un meccanismo agevolativo finalizzato a salvaguardare il patrimonio di professionalità esistenti all'interno delle imprese

DDL di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AS 2505)

ART. 4 – ESONERO CONTRIBUTIVO - 3

All'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

3. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile.

RELAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata ad incentivare la riapertura dell'attività delle imprese turistico-alberghiere e termali e favorire la ripresa dell'occupazione stagionale attraverso un meccanismo agevolativo finalizzato a salvaguardare il patrimonio di professionalità esistenti all'interno delle imprese

DDL di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AS 2505)

ART. 5 CREDITO DI IMPOSTA AFFITTI

All'articolo 5, comma 1, le parole *“gennaio, febbraio e marzo 2022”* sono sostituite dalle seguenti *“gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022”*;

RELAZIONE

Considerato il perdurare della crisi che vede tra i settori più duramente colpiti quello turistico-alberghiero, si rende necessario prevedere un'ulteriore proroga del credito di imposta affitti per canoni di locazioni immobili a uso non abitativo che arrivi a coprire i primi sei mesi del 2022.

DDL di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AS 2505)

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2022

All'articolo 5, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.

2-ter. L'esenzione di cui al comma precedente e le esenzioni di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e all'articolo 78, comma 1 lettera b) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 si applicano anche nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il gestore dell'attività turistico-ricettiva e il proprietario dell'immobile qualora quest'ultimo riconosca al gestore una riduzione del corrispettivo per la locazione dell'immobile ovvero per l'affitto dell'azienda pari all'esenzione dell'imposta. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono riconosciute anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva e il proprietario dell'immobile – seppur formalmente differenti – coincidano in termini sostanziali in quanto:

- a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;*
- b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;*
- c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.»*

RELAZIONE

L'intervento normativo auspicato è diretto a sostenere le imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale colpite dalla Crisi del Covid-19, attraverso l'esenzione del pagamento della prima rata IMU relativa al primo semestre dell'anno corrente (comma 2 bis)

Il comma 2 ter, invece, è finalizzato a tutelare quelle situazioni in cui il proprietario dell'immobile non sia il diretto gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale, soprattutto nelle PMI che sono quelle prevalenti nel settore.

L'intervento prevede l'applicazione del beneficio al proprietario dell'immobile a condizione che parte venga riconosciuta come riduzione temporanea del canone al gestore, nonché la piena applicazione nei casi in cui soggetto gestore e proprietario -soprattutto nelle imprese a carattere familiare - divergono solo formalmente

DDL di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AS 2505)

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE - 1

Al comma 1 dell'articolo 7, le parole *“al 31 marzo 2022”* sono sostituite dalle parole *“al 30 giugno 2022”*.

RELAZIONE

L'emendamento propone di prorogare l'efficacia della misura legata all'esonero del contributo addizionale sino al 30 giugno. Al riguardo, va segnalato che le attese per i prossimi mesi non sono certamente incoraggianti, soprattutto sul fronte internazionale, ed è ancora irragionevole pensare ad un effetto sostituzione da parte del turismo interno considerando che mancano all'appello oltre 220 milioni di presenze.

Una situazione di oggettiva difficoltà quindi per le imprese che purtroppo difficilmente potrà rientrare nel giro di pochi mesi. Per questo, è necessario considerare ancora per i prossimi mesi misure di sostegno come questa che possano aiutare le aziende alberghiere a traguardare il superamento della crisi.

DDL di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AS 2505)

ART. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE - 2

All'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I periodi di integrazione salariale richiesti nel periodo di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

RELAZIONE

La domanda turistica allo stato è ancora debole e discontinua, fortemente condizionata dal turismo internazionale che lascia aperte molte incertezze. Le aziende turistiche e in particolare quelle alberghiere, saranno costrette a usufruire ancora in modo continuativo dell'ammortizzatore sociale ben oltre il 31 marzo 2022, anche perché la domanda non permette di richiamare in servizio contemporaneamente l'intero organico.

Ciò comporta il rischio di esaurimento delle settimane di ammortizzatori sociali fruibili – 13 o 26 settimane in un biennio mobile in base alla dimensione aziendale – da parte delle aziende. È necessario prevedere quindi una neutralizzazione dei periodi richiesti nel periodo indicato al primo comma dell'articolo 7 auspicando in una ripresa della domanda turistica più stabile e robusta per il 2023.

DDL di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (AS 2505)

MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente Art. 3-bis

“1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2022”.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole “15 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2022” e le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2022”.

3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi”

RELAZIONE

Le imprese turistiche hanno fronteggiato il maggiore fabbisogno di liquidità che è derivato dalla pandemia facendo ampio ricorso ai finanziamenti erogati da banche e società finanziarie; il ricorso alle moratorie e alle garanzie previste dagli interventi pubblici è stato più intenso rispetto agli altri settori in tutte le aree del Paese.

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dalla task force per le misure a sostegno della liquidità, sono salite a oltre 225 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 32,6 miliardi di euro, su 4.483 richieste ricevute.

Una situazione che le sta esponendo sempre più ad un pericoloso rischio di sovraindebitamento. Per questo si rende necessario prorogare le moratorie sui finanziamenti in essere ed estendere le garanzie sui nuovi finanziamenti oltre il termine attuale del 30 giugno 2022.